



N° PAP-00325-2018

Si attesta che il presente atto è stato affisso all'Albo Pretorio on-line dal 23/05/2018 al 07/06/2018

L'incaricato della pubblicazione
FELICE PENNIMPEDE

COMUNE DI BARAGIANO
PROVINCIA DI POTENZA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 00030/2018 del 22/05/2018

OGGETTO:

MODIFICA REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI.

Il giorno 22/05/2018 alle ore 12:00 con la continuazione, in BARAGIANO e nella sede del Palazzo Comunale, si è riunita la Giunta Comunale per l'approvazione della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Franco Guerino Vito Antonio COLUCCI
Giuseppe Paolo SIMONE
Stefania SATRIANO

PRESENTI	ASSENTI
P	
P	
P	

Partecipa FELICE PENNIMPEDE - Segretario Comunale
Presiede Franco Guerino Vito Antonio COLUCCI - Sindaco

Verificato il numero legale, Franco Guerino Vito Antonio COLUCCI - Sindaco - invita a deliberare sulla proposta di deliberazione all'oggetto, sulla quale i responsabili dei servizi interessati hanno espresso i pareri, richiesti ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n° 267.

Esito: Approvata con immediata esecutività

PREMESSO che:

- l'art. 35 del D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, stabilisce, al comma 7, che gli Enti Locali disciplinano le modalità di assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso e le procedure concorsuali, mediante il Regolamento degli Uffici e dei Servizi, nel rispetto dei principi fissati dalla legge;
- ai sensi dell'articolo 89 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, la potestà regolamentare dell'Ente Locale si esercita, in base ai criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità, anche in materia di selezione per l'accesso al lavoro e di avviamento al lavoro;

RICHIAMATO l'art. 9 della Legge 16/01/2003, n. 3, il quale prevede che *“a decorrere dal 2003, fermo restando quanto previsto dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, in materia di programmazione delle assunzioni, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti le modalità e i criteri con i quali le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti pubblici non economici possono ricoprire i posti disponibili, nei limiti della propria dotazione organica, utilizzando gli idonei delle graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni del medesimo comparto di contrattazione. [...]”*;

VISTO l'art. 3, comma 61, della Legge 24/12/2003 n. 350, il quale prevede che, nelle more dell'adozione del predetto regolamento, gli Enti possono utilizzare le graduatorie di pubblici concorsi in corso di validità approvate da altre Amministrazioni, previo accordo tra le stesse;

DATO ATTO che, secondo il parere espresso dall'ANCI in data 08/09/2004, il “previo accordo” previsto dall'art. 3, comma 61 della Legge 24/12/2003 n. 350 può avvenire anche successivamente all'espletamento della procedura concorsuale;

CONSIDERATO che:

- la giurisprudenza ha chiarito che la modalità di reclutamento, mediante utilizzo delle graduatorie in corso di validità presso altre amministrazioni, rappresenta regola generale; mentre l'indizione di nuovo concorso costituisce l'eccezione e richiede un'apposita e approfondita motivazione ed, inoltre, lo scorrimento trova causa proprio nell'obiettivo di ridurre la spesa pubblica, evitando l'indizione di nuovi concorsi per il reclutamento del personale e, contestualmente, attua i principi di economicità ed efficienza dell'azione amministrativa, in considerazione del costo e dei tempi per l'esperimento di procedure concorsuali (*cf. sentenza n.14 del 28/07/2011 del Consiglio di Stato; T.A.R. per la Basilicata, sentenza n. 574/2011; la sentenza n.4329 del 31/07/2012 del Consiglio di Stato; Cons. Stato, ad. plen. n. 14 del 2011; sez. V, n. 1395 del 2011; sez. III, n. 6507 del 2011*);
- dello stesso avviso è l'U.P.P.A. che, con nota n. 6351 del 13/03/2004, in risposta ad un Comune richiedente, ha chiarito che anche gli Enti locali, nell'esercizio della propria potestà statutaria e regolamentare, possono attingere a graduatorie concorsuali ancora valide approvate da altre amministrazioni mediante appositi accordi stipulati nel rispetto dei principi di cui all'art. 97 della Costituzione, purché:
- nel rispetto dei principi generali e della normativa vigente in materia di reclutamento di

personale nelle pubbliche amministrazioni;

- la graduatoria riguardi concorsi banditi per la copertura di posti allo stesso profilo e categoria professionale per la copertura dei quali si attinge dalla citata graduatoria;
- nei limiti della propria dotazione organica e nel rispetto della programmazione triennale dei fabbisogni di personale di cui all'art. 39 della L. n. 449/1997;

VISTA la Deliberazione dell'11/09/2013 n. 124 con cui la Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per l'Umbria, ha definitivamente chiarito il problema interpretativo di cui all'art. 3, comma 61, della L. n. 350/2003, circa lo stabilire il momento a cui rapportare il *“previo accordo tra le amministrazioni interessate”*, ai fini della legittimità dell'assunzione dell'idoneo della graduatoria del concorso bandito da altro Ente, per cui, a tal proposito, la Corte ha evidenziato come le disposizioni che disciplinano la materia non facciano *“alcun riferimento ad alcuna convenzione, ma unicamente al previo accordo”*, che concettualmente *“implica l'intesa ed il consenso delle due amministrazioni in ordine all'utilizzo, da parte di una di esse, della graduatoria concorsuale in corso di validità, relativamente a posti di uguale profilo e categoria professionale, rispetto a quello per cui opera il suddetto utilizzo”* (cfr. TAR Veneto, sent. n. 864/2011);

LETTO inoltre il parere formulato, su analogo quesito, dal Ministero dell'Interno in data 03/04/2009, il quale soggiunge, per completezza di informazione, che ai fini dell'utilizzazione della graduatoria di altro Ente dovranno essere rispettati i limiti ed i vincoli imposti dall'art. 91 del D.Lgs. 267/2000, secondo i quali la graduatoria medesima deve essere in corso di validità e non può essere utilizzata per i posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione del relativo concorso;

VISTO l'art. 14, comma 14 bis del D.L. 95 del 6 luglio 2012 (*Spending Review*), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 7 agosto 2012, n. 135, che stabilisce che le amministrazioni pubbliche che non dispongano di graduatorie in corso di validità, possono effettuare assunzioni con le modalità previste dall'articolo 3, comma 61, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, anche con riferimento agli idonei di concorso presso altre amministrazioni;

RICHIAMATO l'art. 36, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, come modificato dal D.L. 31 agosto 2013 n. 101, convertito in Legge n. 125/2013 il quale dispone che: *“Per prevenire fenomeni di precariato, le amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo, sottoscrivono contratti a tempo determinato con i vincitori e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato. È consentita l'applicazione dell'articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ferma restando la salvaguardia della posizione occupata nella graduatoria dai vincitori e dagli idonei per le assunzioni a tempo indeterminato”*;

PRESO ATTO, altresì, che nella Circolare n. 5/2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica si sottolinea che le Pubbliche Amministrazioni, che devono procedere a nuove assunzioni anche a tempo determinato, in luogo di indire apposite procedure concorsuali, devono attingere alle loro graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato; in mancanza, possono attingere a graduatorie di altre amministrazioni mediante accordo, purché riguardino concorsi inerenti allo stesso profilo professionale del soggetto da assumere;

VALUTATO che la possibilità di utilizzare, ai fini della copertura di posti vacanti in dotazione organica, la graduatoria concorsuale in corso di validità approvata da altra Amministrazione risponde anche alla esigenza di semplificare l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e razionalizzare la gestione del personale dei singoli Enti, rendendo più spedita, efficace ed economica l'azione amministrativa;

CONSIDERATA la necessità di procedere al convenzionamento con altre amministrazioni comunali per l'utilizzo delle graduatorie in corso di validità da queste approvate in seguito a procedure selettive per posizioni a tempo indeterminato, in profili professionali uguali o analoghi a quelli oggetto di interesse, laddove il Comune di BARAGIANO non abbia proprie graduatorie in corso di validità approvate in conseguenza di procedure bandite per posti a tempo indeterminato;

RITENUTO che l'attuazione delle predette disposizioni legislative nonché, a completamento, pareri e circolari, consentono ai Comuni interessati di realizzare, per un verso economie di atti amministrativi e di risorse pubbliche, e per un altro verso di ridurre i tempi tecnici occorrenti alla copertura dei posti vacanti nelle dotazioni organiche, offrendo nel contempo, ai candidati che acquisiscono l'idoneità, possibilità di impiego più ampie, poiché attraverso la partecipazione ad un'unica selezione potrebbero essere assunti da uno degli Enti in oggetto, anziché dal solo Comune che ha bandito il concorso;

DATO ATTO che l'Amministrazione è comunque tenuta a rispettare i fondamentali principi di imparzialità e trasparenza che debbono assistere ogni procedura di scelta della parte contraente nell'ambito del rapporto di lavoro da parte di tutte le amministrazioni pubbliche, principi che discendono direttamente dalle previsioni dell'articolo 97 della Costituzione e che sono recati, quali corollari di questa previsione costituzionale, dall'articolo 35 del D.lgs n. 65/2001, segnatamente per quanto attiene alle prescrizioni di principio dettate dal comma 3 di tale disposizione, ai sensi della quale, "*Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti principi: a) adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento (...)*";

RITENUTO, pertanto, necessario predeterminare i criteri generali che orientino, in modo trasparente ed imparziale, l'individuazione della graduatoria concorsuale da impiegare da parte dell'Amministrazione comunale, al fine di evitare azioni distorsive ed illegittime, rendendo il processo di scelta maggiormente leggibile e trasparente;

VISTA la sentenza n. 280 del 12 gennaio 2016 della Corte di Cassazione civile, sezione lavoro "*In tema di impiego pubblico privatizzato, nel caso in cui la PA stabilisca discrezionalmente di provvedere alla copertura dei posti vacanti con il sistema dello scorrimento delle graduatorie concorsuali valide ed efficaci, deve motivare la determinazione riguardante le modalità di reclutamento del personale e, in particolare, in presenza di più graduatorie per il medesimo profilo, deve indicare le circostanze di fatto o le ragioni di interesse pubblico prevalenti che la inducono ad effettuare lo scorrimento applicando un criterio diverso da quello della utilizzazione delle diverse graduatorie secondo il criterio cronologico, cioè a partire da quella di data anteriore, che è anche quella destinata a scadere per prima (seguendo l'indirizzo applicativo dettato dagli articoli 2 della Circolare della Funzione Pubblica 31 gennaio 1992, n. 8498 e della Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri 5 marzo 1993, n. 7)*;

DATO ATTO che il vigente *Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi*,
DELG N° 00030/2018 del 22/05/2018

approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 6 in data 19/01/1999 e successive integrazioni e modificazioni, al Titolo II Capo II "Le modalità di accesso all'impiego" non prevede tra le modalità di accesso ai profili professionali l'utilizzo di graduatorie di procedimenti concorsuali pubblici espletati da altri Enti;

RITENUTO, pertanto, necessario modificare ed integrare il Capo II del suddetto regolamento al fine di disciplinare l'accesso agli impieghi mediante l'utilizzazione di graduatorie vigenti di altri Enti con la definizione di modalità e i criteri generali che orientino, in modo trasparente ed imparziale, l'individuazione della graduatoria concorsuale da impiegare per il soddisfacimento del fabbisogno di personale a tempo indeterminato e determinato dell'Ente come di seguito indicato, aggiungendo il seguente al *Capo II, il seguente articolo /bis*:

Art. 7bis– Assunzione mediante utilizzo di graduatorie di altri enti dello stesso comparto - criteri per l'utilizzo

1. Il Comune può deliberare la utilizzazione di graduatorie di altri enti dello stesso comparto nell'ambito del piano annuale e triennale del fabbisogno del personale di cui alle disposizioni di legge in materia e nel rispetto dei vincoli dettati alle assunzioni sia come capacità, sia come condizioni.
2. Si ricorda che la concreta utilizzazione di graduatorie di altri enti è preceduta dall'esito negativo sia della comunicazione di cui all'articolo 34 bis del D.Lgs. n. 165/2001, sia della procedura di mobilità volontaria di cui all'articolo 30 dello stesso decreto.
3. La utilizzazione di graduatorie può essere disposta sia per assunzioni a tempo indeterminato sia per assunzioni a tempo determinato. Nel caso di assunzioni a tempo determinato possono essere utilizzate per scorrimento le graduatorie a tempo indeterminato di un altro ente dello stesso comparto.
4. La deliberazione di utilizzazione di graduatorie di altri enti deve essere adeguatamente motivata in relazione alla presenza di interessi pubblici, quali il contenimento dei costi per lo svolgimento di un nuovo concorso pubblico, la riduzione del carico di lavoro e degli adempimenti, la riduzione dei tempi, l'assenza di contenziosi etc.
5. Tale deliberazione, nel rispetto dei vincoli di cui al presente regolamento, può essere disposta sia per concorsi che altre PA dello stesso comparto devono ancora bandire, sia per concorsi in fase di espletamento, sia per concorsi le cui graduatorie siano già state approvate.
6. La intesa si concretizza con la stipula di una convenzione in cui sono in particolare disciplinate le modalità di utilizzo delle graduatorie;
7. La utilizzazione delle graduatorie di altro ente è possibile per le assunzioni di dipendenti della stessa categoria e posizione iniziale di inquadramento giuridico. Il profilo deve essere lo stesso o, quantomeno, deve essere coerente, anche alla luce dei requisiti richiesti come titolo di studio. Può essere utilizzata una graduatoria riferita ad assunzioni a tempo pieno ed indeterminato per assunzioni partime a tempo indeterminato e non viceversa.
8. Il Comune, una volta decisa la utilizzazione della graduatoria di un altro ente, invia a tutti gli enti dello stesso comparto che hanno sede nel territorio regionale, tramite pec, la richiesta di utilizzazione della graduatoria, fissando il termine per la risposta in massimo 10 giorni dalla ricezione della richiesta. I contenuti di tale richiesta, in relazione ai criteri di

scelta di cui al successivo comma 10, sono determinati dal Responsabile del Servizio Personale. La richiesta, in caso di riscontro non positivo da parte degli enti del medesimo comparto con sede nel territorio regionale ovvero in alternativa ovvero, ancora, in via prioritaria, può essere, altresì, inviata, secondo le medesime modalità e la tempistica sopra emarginate, anche a soggetti che gestiscono procedure di reclutamento su delega di enti del medesimo comparto.

9. Nel caso di una sola risposta positiva, il Comune stipula la convenzione per la utilizzazione della graduatoria di questo ente.

10. Nel caso di più risposte positive, si utilizzano i seguenti criteri di scelta:

a) la graduatoria dell'Ente che ha la sede più vicina;

b) la graduatoria di più recente formazione.

1. Tali criteri possono essere utilizzati anche in forma combinata. Una volta operata la individuazione dell'ente di cui utilizzare la graduatoria, il Comune stipula la convenzione per l'utilizzazione della graduatoria di questo ente e di conseguenza dà corso all'assunzione del dipendente così individuato. L'utilizzo delle graduatorie di cui al presente articolo avviene mediante chiamata secondo l'ordine delle stesse, a partire, ogni volta, dal primo dei non assunti. E' motivo ostativo alla stipula della convenzione la pendenza di ricorsi presentati avverso la graduatoria eventualmente selezionata utilizzando i criteri di cui sopra.

RITENUTO per quanto sopra esposto ed argomentato di voler attingere dalle graduatorie di concorsi pubblici approvate da altri Amministrazioni del medesimo comparto;

Considerato che l'art.48 comma 3 del D.Lgs. 267/2000 prevede la competenza della Giunta all'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Ritenuto opportuno di provvedere alla parziale modifica del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici ed ei Servizi approvato con deliberazione di G.C. n. 6 del 19/01/1999 e successive modifiche ed integrazioni;

Con voti favorevoli unanimi legalmente resi,

DELIBERA

1-Di approvare, per i motivi citati in premessa, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto, le modifiche al vigente *Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi* di seguito evidenziate e riguardanti il Titolo II, Capo Secondo "Modalità di accesso all'impiego";

2-Di inserire nel testo, dopo l'articolo 7 il seguente articolo 7bis:

Art. 7bis – Assunzione mediante utilizzo di graduatorie di altri enti dello stesso comparto - criteri per l'utilizzo

1. Il Comune può deliberare la utilizzazione di graduatorie di altri enti dello stesso comparto nell'ambito del piano annuale e triennale del fabbisogno del personale di cui al nuovo testo dell'articolo 6 del D.Lgs. n. 165/2001 per come modificato dal D.Lgs. n. 75/2017 e nel

rispetto dei vincoli dettati alle assunzioni sia come capacità, sia come condizioni.

2. Si ricorda che la concreta utilizzazione di graduatorie di altri enti è preceduta dall'esito negativo sia della comunicazione di cui all'articolo 34 bis del D.Lgs. n. 165/2001, sia della procedura di mobilità volontaria di cui all'articolo 30 dello stesso decreto.
3. La utilizzazione di graduatorie può essere disposta sia per assunzioni a tempo indeterminato sia per assunzioni a tempo determinato. Nel caso di assunzioni a tempo determinato possono essere utilizzate per scorrimento le graduatorie a tempo indeterminato di un altro ente dello stesso comparto.
4. La deliberazione di utilizzazione di graduatorie di altri enti deve essere adeguatamente motivata in relazione alla presenza di interessi pubblici, quali il contenimento dei costi per lo svolgimento di un nuovo concorso pubblico, la riduzione del carico di lavoro e degli adempimenti, la riduzione dei tempi, l'assenza di contenziosi etc.
5. Tale deliberazione, nel rispetto dei vincoli di cui al presente regolamento, può essere disposta sia per concorsi che altre PA dello stesso comparto devono ancora bandire, sia per concorsi in fase di espletamento, sia per concorsi le cui graduatorie siano già state approvate.
6. La intesa si concretizza con la stipula di una convenzione in cui sono in particolare disciplinate le modalità di utilizzo delle graduatorie;
7. La utilizzazione delle graduatorie di altro ente è possibile per le assunzioni di dipendenti della stessa categoria e posizione iniziale di inquadramento giuridico. Il profilo deve essere lo stesso o, quanto meno, deve essere coerente, anche alla luce dei requisiti richiesti come titolo di studio. Può essere utilizzata una graduatoria riferita ad assunzioni a tempo pieno ed indeterminato anche per assunzioni partime a tempo indeterminato e non viceversa.
8. Il Comune, una volta decisa la utilizzazione della graduatoria di un altro ente, invia a tutti gli enti dello stesso comparto che hanno sede nel territorio regionale, tramite pec, la richiesta di utilizzazione della graduatoria, fissando il termine per la risposta in massimo 10 giorni dalla ricezione della richiesta. I contenuti di tale richiesta, in relazione ai criteri di scelta di cui al successivo comma 10, sono determinati dal Responsabile del Servizio Personale. La richiesta, in caso di riscontro non positivo da parte degli enti del medesimo comparto con sede nel territorio regionale ovvero in alternativa ovvero, ancora, in via prioritaria, può essere, altresì, inviata, secondo le medesime modalità e la tempistica sopra emarginate, anche a soggetti che gestiscono procedure di reclutamento su delega di enti del medesimo comparto.
9. Nel caso di una sola risposta positiva, il Comune stipula la convenzione per la utilizzazione della graduatoria di questo ente.
10. Nel caso di più risposte positive, si utilizzano i seguenti criteri di scelta:
 - a) la graduatoria dell'Ente che ha la sede più vicina;
 - b) la graduatoria di più recente formazione.

c) Tali criteri possono essere utilizzati anche in forma combinata. Una volta operata la individuazione dell'ente di cui utilizzare la graduatoria, il Comune stipula la convenzione per l'utilizzazione della graduatoria di questo ente e di conseguenza dà corso all'assunzione del dipendente così individuato. L'utilizzo delle graduatorie di cui al presente articolo avviene mediante chiamata secondo l'ordine delle stesse, a partire, ogni volta, dal primo dei non assunti. E' motivo ostativo alla stipula della convenzione la pendenza di ricorsi presentati avverso la graduatoria eventualmente selezionata utilizzando i criteri di cui sopra.

3-Di dare atto che la presente deliberazione non comporta alcun impegno di spesa;

4-Di trasmettere copia del presente atto alle OOSS e alle RSU, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.Lgs 165/2001 e s.m.;

5-Di pubblicare la seguente deliberazione di modifica al *Regolamento sull'ordinamento degli Uffici ed ei Servizi*, sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione *Amministrazione trasparente*, sotto sezione di 1° livello *Disposizioni Generali*;

6-Di rendere la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.lgs. 267/2000.



COMUNE DI BARAGIANO

Parere Tecnico Responsabile del Procedimento
per la Proposta di Delibera N° 00028/2018 del 11/05/2018.

Avente oggetto:

MODIFICA REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI.

Il Dirigente del Settore BARAGIANO_AREA_2_FINANZIARIA esprime parere: Favorevole

BARAGIANO, 11/05/2018

Letto, confermato e sottoscritto.

Del che si è redatto il presente verbale a cura del Segretario Comunale FELICE PENNIMPEDE che attesta autenticità a mezzo sottoscrizione con firma digitale:

Sindaco
Franco Guerino Vito Antonio COLUCCI

Segretario Comunale
FELICE PENNIMPEDE

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione, viene affissa in pubblicazione all'Albo Pretorio ai sensi dell'articolo 124, comma 1, del d.lgs 267/2000 per 15 giorni consecutivi.

Baragiano, 23/05/2018

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Visti gli atti d'ufficio si attesta che la presente deliberazione:

- E' divenuta esecutiva il giorno 23/05/2018, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art 134, comma 4, D.Lsg. 267/2000)

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto

in qualita' di

attesta che la presente copia cartacea della Deliberazione n° DEL 00030/2018 e' conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

Baragiano, li _____

Firma e Timbro dell'Ufficio

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.